

**DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 agosto 1998.
Disposizioni per l'adeguamento di alcune tipologie di permessi di
soggiorno rilasciati per motivi umanitari alla normativa
introdotta**

**con la legge 6 marzo 1998, n. 40, recante la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1998, n. 400;

Visto il decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito con
modificazioni con legge 24 settembre 1992, n. 390, e successive
modificazioni, recante "Interventi straordinari di carattere
umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei
territori della ex Jugoslavia, nonché misure urgenti in materia
di

rappporti internazionali e di italiani all'estero";

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del
15

luglio 1997, recante "Nuove disposizioni per l'applicazione della
legge 24 settembre 1992, n. 390, e successive modifiche ed
integrazioni";

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri del 9 settembre
1992 concernente "Norme sul rilascio del permesso temporaneo di
soggiorno per motivi di lavoro o di studio ai cittadini somali
privi

del riconoscimento dello status di rifugiato";

Visto il decreto-legge 20 marzo 1997, n. 60, convertito con legge
19 maggio 1997, n. 128, recante "Interventi straordinari per
fronteggiare l'eccezionale afflusso di stranieri extracomunitari
provenienti dall'Albania";

Vista la legge 6 marzo 1998, n. 40, recante "Disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

Considerato che vi è la necessità di adeguare alle disposizioni
della predetta legge 6 marzo 1998, n. 40, alcune tipologie di
permessi di soggiorno rilasciati per motivi umanitari ai sensi
delle

disposizioni precedentemente indicate e che tale necessità
risulta

altresi' ribadita dal documento programmatico relativo alla
politica

dell'immigrazione approvato dal Consiglio dei Ministri nella
seduta

del 31 luglio 1998 ed emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 5 agosto 1998, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della
medesima legge n. 40 del 1998;

Ritenuto a tal fine di adottare una direttiva per indirizzare
l'attività degli uffici delle competenti amministrazioni;

D'intesa con il Ministro degli affari esteri, il Ministro
dell'interno, il Ministro per la solidarietà sociale e il
Ministro

del lavoro e della previdenza sociale;

Dispone:

Art. 1.

1. Per gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia alla data di pubblicazione della presente direttiva in forza di permesso di soggiorno a carattere straordinario o temporaneo o di nulla osta provvisorio rilasciati ai sensi delle norme indicate in premessa, nonché per coloro che siano in possesso di un permesso di soggiorno per motivi umanitari già rilasciato ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, così come modificato dall'art. 14 della legge 30 settembre 1993, n. 388, i quali si trovino nelle condizioni indicate dalla presente direttiva, le questure provvedono ad adeguare i predetti permessi e nulla osta, ai permessi di soggiorno di cui alla legge 6 marzo 1988, n. 40, recante "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", secondo le disposizioni dei seguenti articoli.

Art. 2.

1. Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia di cui all'art. 1, che possono dimostrare di avere un rapporto di lavoro in corso o un formale impegno di assunzione, comprovati entrambi dal datore di lavoro, è rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro di durata biennale, ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera d), della legge 6 marzo 1998, n. 40.

2. Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia di cui all'art. 1, che, al momento della richiesta, non possono dimostrare lo svolgimento di attività lavorativa, né siano in possesso di un formale impegno all'assunzione, è rilasciato un permesso di soggiorno annuale esteso al lavoro, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 6 marzo 1998, n. 40.

3. Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia di cui all'art. 1, ferme restando, ove applicabili, le norme sul rilascio di permessi di soggiorno di altro tipo che, per condizioni personali, sanitarie o per età, siano impossibilitati allo svolgimento di attività lavorativa, è rilasciato un permesso di soggiorno, della durata di un anno, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 6 marzo 1998, n. 40.

Art. 3.

1. La richiesta di adeguamento del permesso di soggiorno ai sensi degli articoli 1 e 2 deve essere presentata alla questura competente

del luogo in cui lo straniero ha la residenza o, in mancanza, a quella che ha provveduto al rilascio o al rinnovo del titolo di soggiorno posseduto, alla scadenza del titolo medesimo e comunque non

oltre sessanta giorni dopo la scadenza.

2. L'adeguamento del permesso di soggiorno viene effettuato, in mancanza del passaporto o di altro documento di identità, sulla base

del permesso di soggiorno precedentemente rilasciato.

Art. 4.

1. Il Ministero dell'interno cura l'applicazione della presente direttiva. Le altre amministrazioni, competenti in materia di immigrazione e condizione dello straniero, ne tengono conto nello svolgimento dei propri compiti.

Roma, 6 agosto 1998

Il Presidente: Prodi